

N. 00095/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2014, proposto da:
In Q. Amm.Ce Sostegno Coniuge Vallefucio Maria Grazia, In Q. Erede Del
Coniuge Vallefucio Maria Grazia, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Damonte,
con domicilio eletto presso Roberto Damonte in Genova, Via Corsica 10/4;

contro

Comune di San Remo, rappresentato e difeso dagli avv. Danilo Sfamurri, Sara Rossi,
Stefano Fadda, con domicilio eletto presso Stefano Fadda in Genova, Via Peschiera,
22; Sindaco Comune di Sanremo Quale Ufficiale di Governo, Ministero Interno;

per l'annullamento

ordinanza n. 41 dell'11.2.2014 recante ordine di provvedere immediatamente allo
sgombero della sede stradale e alla pulizia della stessa, messa in sicurezza del terreno
e installazione idonea di segnaletica e protezioni e realizzazione opere necessarie ad
evitare ulteriori franamenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Remo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte odierna ricorrente, in qualità di coniuge amministratore di sostegno del proprietario del bene immobile interessato, impugnava l'ordinanza di cui in epigrafe, recante ordine di sgombero della sede stradale e pulizia della stessa, alla messa in sicurezza del terreno ed agli obblighi conseguenti.

Nel ricostruire in fatto e in diritto la vicenda, alla nota impugnata si muovevano pertanto le seguenti censure:

- violazione dell'art. 54 tuell, eccesso di potere sotto diversi profili, per carenza dei presupposti in specie circa la concretezza del pericolo;
- analoghi vizi e violazione dell'art. 30 codice della strada, per carenza dei presupposti del potere esercitato;
- analoghi vizi e violazione degli artt. 15 ss codice cit., eccesso di potere, per la funzione di conservazione della strada comunale del muro in questione;
- analoghi vizi per insufficienza del termine concesso per intervenire;
- violazione degli artt. 3 e 6 l. 241\1990, per difetto di motivazione a mancata allegazione degli atti istruttori richiamati;
- violazione dell'art. 7 l. 241 cit. e connessi profili di eccesso di potere, per mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Veniva altresì formulata domanda risarcitoria.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, concludeva per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 28\1\2016 la causa passava in decisione.

La controversia ha ad oggetto l'ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Comune in relazione ad un "potenziale pericolo" derivante dal cedimento di un muro di sostegno di una strada pubblica comunale.

In linea di diritto, anche a fini di inquadramento delle censure dedotte, occorre richiamare l'interpretazione prevalente (cfr. ad es. TAR Liguria sez. I n. 393 del 2005 o 1595 del 2011) della normativa di cui l'amministrazione ha inteso nel caso de quo fare applicazione. Infatti, i provvedimenti impugnati risultano emanati, sia in termini formali di richiamo normativo, sia in termini sostanziali di elementi individuati, sulla scorta del potere conferito al Sindaco dalle norme sulle ordinanze contingibili ed urgenti in specie ex art. 30 cit..

Ai sensi di tale norma, come noto: "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.

2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie. 3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità

o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.”

In base a tale norme, quindi, per accollare all'amministrazione, sia pure in concorso, spese di riparazione di muri di sostegno lungo le strade, è necessario che l'opera consegua anche la stabilità della strada: al di fuori di tale ipotesi, gli artt. 30 e 31, invece, accollano l'onere manutentorio di muri a sostegno e ripe (nel prevalente interesse alla sicurezza stradale) al solo proprietario, precludendo quindi in radice che le spese sostenute per la loro riparazione possano costituire ragione di danno verso l'amministrazione.

In definitiva, la norma detta al comma 1 la regola generale, a mente della quale i fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze; al successivo comma 4 invece si specifica il riparto nei termini predetti, nel senso che la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada; infine, per quanto rileva nella specie, il comma 6 statuisce che la costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e dall'analisi della documentazione versata in atti, appare evidente l'infondatezza dei primi due motivi di gravame. Infatti, nel caso de quo emerge pacificamente la sussistenza, quantomeno in astratto, dei presupposti richiesti dalla norma predetta al fine di ordinare

Diversamente, in termini assorbenti anche delle censure di carattere istruttorio, appare fondato l'ultimo ordine di censure, attraverso il quale parte ricorrente lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione delle garanzie partecipative.

In primo luogo, va ribadita la insussistenza di una astratta e generalizzata esclusione del generale obbligo di comunicazione di avvio del procedimento in materia di ordinanze contingibili ed urgenti (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580), oltre che nel caso di specie ex art. 30 cit. (cfr. ad es. sentenza 393\2005 di cui sopra). In proposito, merita di essere sottolineato come l'inciso iniziale dell'art. 71 n. 241 del 1990, relativo alla sussistenza di ragioni derivanti da particolari esigenze di celerità, non abbia l'effetto di esentare una categoria astratta di provvedimenti amministrativi, quelli di necessità ed urgenza, dall'obbligo di comunicare l'inizio del procedimento, ma impone solo la verifica delle effettive e peculiari ragioni di ogni singolo caso.

Al riguardo, nella specie assume rilievo dirimente il comportamento contraddittorio tenuto dall'amministrazione la quale, se da un lato ha espressamente ritenuto di dover fare le comunicazioni ai sensi della legge 241, dall'altro lato ha immediatamente e contestualmente adottato l'ordine definitivo, con ciò all'evidenza violando le garanzie partecipative che, in astratto, riteneva di dover salvaguardare.

In secondo luogo, nel caso de quo, se per un verso l'amministrazione non ha evidenziato alcuna effettiva e particolare ragione di urgenza tesa ad escludere la possibilità del rispetto dell'obbligo di comunicazione (anzi evidenziando la volontà di effettuare le relative comunicazioni), per un altro verso la partecipazione del privato interessato avrebbe consentito di approfondire le circostanze rilevanti nel caso de quo, relative sia allo stato dei luoghi, sia alle cause ed agli interventi necessari alla salvaguardia della strada e dei terreni interessati nonché alle ragioni concernenti la riferibilità e la funzione del muro ed il conseguente riparto delle spese, con

particolare riferimento a quanto parte ricorrente risultava aver già posto in essere in concreto in termini di primo intervento.

Al riguardo, non è possibile applicare l'art. 21 octies comma 2 l. 241\90: se per un verso (dirimente) la difesa dell'amministrazione non ha invocato tale sanatoria, per un altro parte ricorrente ha avuto modo di evidenziare gli elementi che avrebbe potuto fornire in sede procedimentale, relativi allo stato effettivo dei luoghi, alla funzione del muro in questione nonché ai primi interventi già autonomamente posti in essere; conseguentemente, non vi è alcun elemento di certezza o che nel caso di specie il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

Nel caso de quo, pertanto, la violazione degli obblighi posti a tutela delle garanzie partecipative del privato inciso dal provvedimento ha comportato un difetto di istruttoria, con riferimento sia all'individuazione dei soggetti interessati, sia alla determinazione dei lavori effettivamente necessari, in quanto genericamente individuati, anche in relazione a ciò che parte ricorrente aveva già autonomamente realizzato.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto sotto l'unico profilo procedimentale predetto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda risarcitoria, la quale risulta infondata sia in relazione al carattere meramente procedimentale del vizio accolti, sia in quanto formulata in termini del tutto generici e privi della concreta indicazione dei danni patiti.

Sussistono giusti motivi, sia a fronte della fondatezza di un solo motivo che della sussistenza dei presupposti generali per l'applicazione della normativa invocata dal Comune, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)